



Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Verona

Preg.mo avv. to [REDACTED]

Rispondo alla Sua mail del 14 gennaio con la quale mi si chiedeva se vi sé oggi la possibilità di cumulare domanda di separazione e di divorzio nelle negoziazioni assistite depositate presso la Procura della Repubblica.

Il comma 1 dell'art. 6 del dl 12 settembre 2014, n. 132 Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 recita, come è noto, quanto segue

La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Una interpretazione letterale della norma pare non consentire il cumulo delle domande ed orienta subito l'interprete verso una applicazione derogatoria e quindi restrittiva rispetto al procedimento ordinario (giurisdizionale cioè).

Tale norma inoltre non è stata modificata per effetto dell'art. 473 bis del cpc introdotto dalla riforma Cartabia e tuttavia la stessa riforma è intervenuta, sul citato articolo 6 , se pur solo allo scopo di definire le modalità – ora solo digitali – del deposito in Procura .

Pare emergere, da questo silenzio, che il legislatore abbia consapevolmente escluso che tale nuova procedura (cumulo delle domande) sia applicabile alla procedura prevista dal citato art. 6

Infine osservo che l'art. 473-bis. Cpc (Cumulo di domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio) presuppone al primo comma che vi sia il passaggio in giudicato di una sentenza e nel secondo comma che vi siano stati due Giudici. Situazioni entrambe (sentenza - presenza di un Giudice) che non sono riscontrabili nella cd negoziazione assistita con l'intervento del Procuratore della Repubblica.

Quindi anche una interpretazione cd sistematica non consente – a mio avviso – di andare al di là del dato letterale dell'art. 6 qui ripetutamente ricordato.

Formulo rispettosi saluti

Verona 22 gennaio 2024

Il Procuratore della Repubblica

Raffaele Tito